

UBS Europe SE

Condizioni generali

Accordo di compensazione indiretta

In conformità con le disposizioni dei *Regulatory Technical Standards on Indirect Clearing Arrangements* ai sensi di MiFIR¹ e EMIR² ("**RTS**"), UBS Europe SE e/o la/le sua/sue Succursale/i ove è acceso il conto dell'interessato ("UBS") è/sono tenuta/e a comunicare le condizioni generali sulla cui base sono forniti ai clienti i servizi di compensazione indiretta (c.d. clearing indiretto) in relazione a operazioni su derivati quotati in borsa ("**Transazioni ETD**") che sono compensate da una controparte centrale autorizzata nel Unione Europea ("**CCP UE**"). Tali condizioni generali sono definite in dettaglio nella sezione pertinente delle condizioni generali di UBS che regolano il rapporto bancario e/o negli accordi, inclusi tutti gli addenda sottoscritti con l'interessato ("**Accordo**").

Il termine "**servizi di clearing indiretto**" si riferisce a circostanze in cui UBS accede a una CCP UE attraverso un aderente diretto di tale CCP. UBS Europe SE, Succursale Italia si avvale di Banca IMI S.p.A. quale partecipante diretto. In tale eventualità, UBS fornirà informazioni sufficienti per consentire all'interessato di identificare la CCP UE utilizzata per la compensazione delle posizioni in oggetto.

Le posizioni dell'interessato e il collaterale (nella misura possibile) saranno detenuti su un conto collettivo netto (c.d. conto omnibus, anche definito conto omnibus di base) salvo ove l'interessato richieda e accetti le condizioni di un conto omnibus lordo. Si noti che negoziando le Transazioni ETD attraverso UBS, si riterrà che l'interessato abbia letto e compreso ogni informativa relativa alle proprie attività di negoziazione con riferimento alle Transazioni ETD effettuate da UBS per tale interessato, ivi compresa l'Informativa sulla compensazione indiretta di riferimento.

Una descrizione generale dei principali termini e condizioni che regolano il rapporto con i clienti di UBS è riportata di seguito. Le stipulazioni effettive dell'Accordo sono più dettagliate. Inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che i termini e le condizioni specifici dell'Accordo sottoscritto con ciascun cliente possono differire in base alla analisi, condotta da UBS, dei rischi che potrebbero presentare le attività di trading di tale cliente.

Nella fornitura di servizi di clearing indiretto, UBS potrebbe richiedere all'interessato:

- fornire le informazioni che UBS potrebbe richiedere al fine di verificare l'identità dell'interessato come richiesto ai sensi di legge;
- confermare a soddisfazione di UBS di disporre della piena capacità, potere e autorità di sottoscrivere l'Accordo e di effettuare le transazioni previste su indicazione dell'interessato o per suo conto;
- confermare che gli ordini vengono inseriti di propria iniziativa, sulla base della valutazione delle condizioni e degli sviluppi del mercato, così come dichiarare la piena consapevolezza dei rischi a corredo delle Transazioni ETD;

1 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

2 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

- riconoscere che tutte le Transazioni ETD effettuate su indicazione dell'interessato o per suo conto sono soggette alla legge applicabile;
- concordare che UBS potrebbe, a propria esclusiva discrezione, rifiutare di accettare qualsiasi ordine o transazione e che UBS non è tenuta in alcun modo a dar corso ad alcuna transazione sulla base dell'Accordo;
- accettare di fornire il margine iniziale e di soddisfare tutte le richieste di margini per margini aggiuntivi nella forma e per gli importi e entro i termini determinati da UBS, in conformità con la legge applicabile all'Accordo così come di accettarne le conseguenze nel caso in cui l'interessato non soddisfi le richieste di margine;
- concedere a UBS un diritto di pegno a titolo di garanzia su tutta la liquidità, i titoli e altri beni ("attivi del cliente") depositati presso UBS per garantire tutte le Transazioni ETD compensate da UBS su indicazione dell'interessato o per suo conto;
- concedere a UBS il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto dall'interessato a fronte di qualsiasi importo dovuto da UBS in suo favore nel corso del rapporto in ETD, indipendentemente dalla scadenza o dalla valuta;
- riconoscere che, in caso di inadempimento, come da definizione nell'Accordo, UBS gode di determinati diritti come indicato nell'Accordo, ivi compreso il diritto, in aggiunta a qualsiasi mezzo di ricorso altrimenti disponibile ai sensi di legge o di altra natura, di liquidare ogni e tutti i contratti derivati negoziati in borsa detenuti a nome dell'interessato o per suo conto con qualsiasi mezzo legittimo e di realizzare qualsiasi attivo del cliente che UBS possa detenere a concorrenza di qualsiasi importo di cui l'interessato sia debitore nei confronti di UBS;
- riconoscere che, nella misura in cui l'esclusione di responsabilità sia consentita ai sensi di legge, UBS non è responsabile per eventuali perdite, danni, costi o spese che potrebbero essere subiti o sostenuti e che in nessun caso UBS è responsabile per danni conseguenti, indiretti o punitivi. Le Transazioni ETD vengono effettuate esclusivamente a rischio dell'interessato;
- riconoscere che quando esegue degli ordini per il tramite di broker o agenti (inclusa qualsivoglia consociata), UBS non può essere ritenuta responsabile per azioni, omissioni, costi, perdite o spese, nella misura in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita ai sensi di legge;
- riconoscere che gli attivi dell'interessato possono essere soggetti a indagini e misure, in paesi stranieri dove UBS è soggetta a vigilanza e alla giurisdizione da parte di autorità straniere in connessione con le attività commerciali di UBS in paesi stranieri;
- esentare UBS esplicitamente dalla conformità alla segretezza bancaria /professionale e alla legge sulla protezione dei dati applicabili nella misura necessaria per adempiere all'obbligo di UBS di comunicare l'identità dell'interessato e ulteriori informazioni a Terzi (come da definizione *infra*) e concordare espressamente e consentire tale comunicazione;
- accettare la divulgazione di informazioni, ivi compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo con riferimento alla propria identità e ai dati della transazione a borse valori, autorità di vigilanza competenti, organismi di autoregolamentazione o altre terze parti ("**Terzi**"), se necessario in modo informale e nel caso in cui l'interessato non rispetti i requisiti di divulgazione imposti da un Terzo l'interessato acconsente alla divulgazione delle proprie informazioni da parte di UBS a tali Terzi o accetta le ulteriori conseguenze, quali la chiusura di posizioni, il rigetto dell'esecuzione o la risoluzione del rapporto commerciale;

- accettare che l'Accordo sia interpretato in conformità e regolato dalle leggi del luogo in cui UBS mantiene il rapporto bancario con l'interessato e che i tribunali di tale luogo abbiano giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia da esso derivante.

Quando fornisce servizi di compensazione indiretta ai propri clienti, l'interessato deve rispettare i requisiti per la fornitura di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti indiretti ai sensi degli RTS (se applicabili). In tal caso si applicano le seguenti condizioni aggiuntive:

- in caso di inadempienza, la risoluzione dell'Accordo produce un importo di liquidazione per le proprie transazioni e un altro importo di liquidazione per le transazioni dei clienti che sono in ciascun caso liquidate tramite una CCP UE;
- UBS può compensare un importo di liquidazione positivo delle transazioni dell'interessato a fronte di un importo di liquidazione negativo delle transazioni dei vostri clienti, ma non viceversa;
- l'interessato deve rendere pubbliche le condizioni generali in base a cui fornisce servizi di compensazione indiretta;
- l'interessato deve rispettare le norme UE sulla compensazione indiretta applicabili allo stesso come intermediario e se tali norme non si applicano direttamente all'interessato, deve impegnarsi contrattualmente a rispettarle.